


CON LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI



A CHI SPETTANO LE QUOTE
Dal testamento alla legittima
alle pagine **2 e 11**



L'ESPERTO RISPONDE
Una soluzione per ogni dubbio
alle pagine **3-10**



DAVANTI AL GIUDICE
Come far valere i propri diritti
a pagina **12**

Patrimoni divisi in santa pace

Le regole della successione per evitare contenziosi familiari

Da tre anni le imposte di successione e donazione non esistono più. Cancellate dall'articolo 13 della legge 383 del 2001, altrimenti conosciuta come "legge dei cento giorni", i primi del Governo Berlusconi. La norma non lascia adito a dubbi: «l'imposta sulle successioni e donazioni è soppesa».

Ma non è detto che su quei tributi cada definitivamente l'oblio. Nel programma dei Ds c'è, infatti, l'intenzione di far rivivere l'imposta sulle successioni e sulle donazioni nei confronti dei grandi patrimoni. Servirebbe per recuperare parte dei soldi con cui

finanziare alcune riforme fiscali e previdenziali, tra le quali la restituzione del fiscal drag, l'ampliamento della platea di beneficiari della pensione a 516 euro, la ricomposizione del paniere Istat.

La proposta è già stata formalizzata in un disegno di legge presentato la scorsa primavera e ancora fermo alla commissione Lavoro della Camera, che finora non l'ha mai esaminato. Non si tratterebbe, però, di una vera e propria novità. La proposta spiega, infatti, che le modalità di applicazione delle imposte sarebbero quelle in vigore prima della soppressione dei tributi operata nel 2001.

Si vorrebbe, in altre parole, "riscuotere", insieme alle imposte di successione e donazione, anche i meccanismi previsti dalla legge 342 del Duemila. Quella normativa, varata dall'Ulivo verso la fine della passata legislatura, prevedeva una serie di interventi sulle successioni e le donazioni, che cambiavano la fisionomia del Testo unico in materia,

GUIDA A CURA DI
FRANCA DEPONTI E FRANCESCA PADULA
TESTI DI ANGELO BUSANI

varato nel '90: veniva, soprattutto, rivista la struttura delle imposte e si modificava il sistema delle aliquote.

«Era una riforma — spiega il diessino Mauro Agostini, primo firmatario del disegno di legge che vorrebbe ripristinare quei tributi — in linea con il resto dell'Europa, dove l'imposta di successione e donazione c'è. Esiste in Spagna, Germania, Austria, Francia. Negli Usa se ne discute, ma per ora resiste».

Al di là delle intenzioni politiche, la situazione attuale è, però, che in Italia sulle successioni e

donazioni il Fisco ha ridotto le proprie pretese. Partendo da questo presupposto, la «Guida» presentata in queste pagine dal Sole-24 ore del lunedì traccia la rotta per orientarsi in tutti gli adempimenti che un'eredità comporta. Dalla scelta di fare testamento alla sua autenticità, dalla formazione dell'asse ereditario alle successioni necessarie e legittime, dalle quote spettanti a come e quando ricorrere al giudice in caso di esclusione dall'eredità. Il tutto con le risposte degli esperti ai numerosi quesiti posti dai lettori in materia di successioni.

A.CHE.

Codice civile / Le garanzie

Se manca lo scritto «vale» la parentela

Chi sarà l'erede? A volte è facile saperlo, spesso è un rebus, ma la soluzione c'è sempre. Il problema che si pone al momento del decesso di una persona è quello di individuare i soggetti destinati a subentrare nel patrimonio del defunto.

Due casi. Se il defunto ha lasciato un testamento, l'eredità si devolve a colui o a coloro che il testatore ha indicato come successori; qualora invece non vi sia un testamento oppure il testamento non disponga di tutte le sostanze del de cuius, l'eredità si devolve secondo i criteri della cosiddetta «successione legittima» (o per legge): in altri termini, il Codice civile indica una serie di soggetti (eredi legittimi) che subentrano nell'eredità del de cuius, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto da quelli di grado più stretto fino a giungere, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto grado.

La scelta che il legislatore ha compiuto nell'individuare gli eredi del de cuius in caso di mancanza di testamento, ha voluto rispecchiare quella che è normalmente la presumibile volontà di un soggetto, e cioè quella di preferire i propri congiunti a qualsiasi estraneo. Peraltro, al di là del sesto grado il rapporto di parentela è talmente labile da far venire meno le ragioni che hanno consigliato al legislatore di individuare nei parenti i soggetti che subentrano nei beni del de cuius in assenza di testamento; e se dunque mancano parenti entro il sesto grado, l'eredità si devolve a favore dello Stato.

La successione dei legittimari. I concetti di successione testamentaria e legittima si intersecano con quello di «successione necessaria»: il Codice civile riserva infatti necessariamente a determinati stretti congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti «legittima-

ri» o «eredi necessari», da non confondere quindi con gli «eredi legittimi», di cui sopra) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di intensa familiarità, impedendo che con le disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attendendo alle aspettative dei suoi con-

giunti più stretti. Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata appunto «quota disponibile»), in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata»;

insomma, la sua volontà di destinare beni a estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa. Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario "dimenticato" (tecnicamente «pretermessi») o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, per conseguire appunto la quota loro spettante.


ANGELO BUSANI

Il vedovo con due figli

Facciamo l'esempio di un marito vedovo che muore senza testamento lasciando un'eredità di 150mila euro e che ha effettuato in vita donazioni di valore 150mila euro in favore di estranei: i due figli, suoi unici eredi, hanno diritto a una quota di riserva pari ai due terzi di 300mila euro (e cioè del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni al valore dei beni che il defunto lascia alla sua morte). I 200mila euro dovuti ai figli pertanto saranno composti con i 150mila euro lasciati dal padre alla sua morte e con 50mila euro recuperati impugnando le donazioni effettuate dal padre stesso. Fino a quell'eventuale impugnazione però (e quindi se nessuna impugnazione viene effettuata) le donazioni restano valide ed efficaci.



Le generazioni che contano



Riscossione / Restano ipotecaria e catastale

Il Fisco non tartassa passaggi e donazioni

Da qualche anno il Fisco ha chiuso gli sportelli per la riscossione dell'imposta di successione e di donazione (si veda la scheda).

Le imposte "superstiti". Non è accaduta la stessa cosa per le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) dovute per i trasferimenti gratuiti immobiliari (sia *inter vivos* che *mortis causa*), che rimangono tuttora da pagare. Nel caso specifico della successione ereditaria dunque la presenza di immobili nel patrimonio ereditario obbliga ancor oggi gli eredi a presentare al Fisco la dichiarazione di successione che, seppur depurata

180.759,91 €. I casi più interessanti da questa novità sono quelli dei trasferimenti tra conviventi non coniugati e quelli tra affini (cognati o suoceri e genero/nuora).

I pericoli della donazione. Se dunque per le donazioni l'Italia è ora divenuta una specie di "paradiso" fiscale, non vanno trascurati i rischi che esse comportano.

Innanzitutto, sotto il profilo tributario, operare mediante donazioni per annullare effetti che, altrimenti, si produrrebbero in caso di trasferimenti onerosi, può essere assai pericoloso ove sia dimostrata l'elusività della macchinazione posta in essere:

Le imposte soppresse

Per la successione ereditaria, non è più dovuta alcuna imposta, fatta eccezione per l'eventualità che nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili, ipotesi nella quale occorre scontare l'imposta ipotecaria e la catastale (complessivamente pari al 3% del valore degli immobili, che va computato con gli usuali metodi di moltiplicazione delle rendite catastali, mentre i terreni edificabili vanno indicati al prezzo di mercato).

Per la donazione, l'imposta di donazione non è più dovuta — restano comunque pur sempre dovute le imposte ipotecaria e catastale, nella stessa misura indicata sopra — quando si tratta di una regalia tra coniugi e parenti, mentre negli altri casi si applica la normale imposta di registro.

si pensi ai casi di donazione di cespiti intrinsecamente plusvalenti (partecipazioni societarie o aree edificabili), al fine di affrancare la differenza tra il valore di carico e il valore attuale, in vista di una prossima alienazione onerosa. Restano poi problemi sotto il profilo civilistico: la donazione può attendere ai diritti degli eredi legittimari, i quali, alla morte del de cuius, sommando quanto il defunto ab-

bia lasciato nel suo asse ereditario a ciò che il medesimo abbia donato (per donazione diretta o indiretta) durante la propria vita (da valutare con i valori correnti all'atto della morte e non della donazione), possono impugnare le donazioni (risalendo dall'ultima a quelle anteriori) se non trovano sufficiente capienza nell'asse.

Non solo: qualora la donazione abbia riguardato immobili (e il patrimonio del donatario sia infruttuosamente escusso), il legittimario leso o dimenticato può addirittura "inseguire" l'immobile a danno di chiunque ne sia divenuto proprietario, ottenendolo libero da qualsiasi peso o gravame (comprese le ipoteche). Senza dimenticare che la Cassazione ha spesso ritenuto che in caso di donazione ma i valori trasferiti vengono incisi con la "normale" imposta di registro, tenendo conto che ciascun beneficiario gode della franchigia di


Stati Uniti / La sfida per cambiare il «prelievo sulla morte»

Anche la «death tax» andrà alle urne

Tasse e morte, ricorda un detto americano, sono due grandi certezze della vita. La certezza della seconda resta, al momento, fuori discussione. Ma per le prime — e specialmente quando si tratta delle imposte di successione — negli Stati Uniti sono in corso ripensamenti non di poco conto. Agli occhi del presidente in carica George W. Bush l'eliminazione della tassa — la «death tax» o tassa sulla morte come l'ha ribattezzata per condannarla — è diventata uno dei simboli della crociata per la riduzione generalizzata delle imposte. Sotto le sue bandiere questa tassa verrà cancellata nel giro di dieci anni e, se sarà rieletto a novembre, diverranno una priorità nuove leggi che ne promettano la sparizione permanente.

Ma anche per lo sfidante democratico John Kerry, che pure ha denunciato molti degli sgravi destinati ai ceti più abbienti voluti da Bush, la tassa di successione invita a revisioni. Kerry propone il ritorno della tassa. Non senza tuttavia aumentare le esenzioni, portandole immediatamente da 1,5 milioni di dollari a 2 milioni di dollari per gli *asset* ereditati.


Il grande cambiamento ideato da Bush è scattato a battente: dal 2002 l'ali-



George W. Bush (Fotogramma)

quota massima è già scesa dal 55% al 50% (per le eredità superiori ai 2,5 milioni) ed è svanita una sovrattassa del 5% oltre i dieci milioni. Prima di svanire, almeno temporaneamente, a fine decennio, l'aliquota massima scenderà ulteriormente fino al 45 per cento. Le esenzioni a loro volta sono lievitare da un milione agli attuali 1,5 milioni adesso e l'anno prossimo e saliranno fino a 3,5 milioni nel 2009.

Gli sforzi per abbattere la tassa di successione — che vide i suoi albori nel 1916 — si sono moltiplicati. I primi passi erano stati mossi nel 1997, nell'ambito del dibattito su un pacchetto di stimoli fiscali. Una proposta per eliminarla fu spedita dal Congresso già al presidente democratico Bill Clinton che però pose il veto. Le azioni più radicali hanno dovuto attendere Bush: il ritiro della tassa ha fatto parte integrante della prima



John Kerry (Ap)

grande legge di stimolo fiscale da 1.300 miliardi di dollari sponsorizzata dalla Casa Bianca e varata nel 2001. Neppure l'avvio delle riforme ha tuttavia attenuato le polemiche: i fautori sottolineano l'importanza di garantire la rimozione dell'imposta di successione, che altrimenti tomerebbe automaticamente in vigore dopo il 2010, per aiutare la crescita. In particolare, la Heritage Foundation, aveva

www.ilssole24ore.com
Il tuo nuovo clic quotidiano.

MARCO VALSANIA